



# *COMUNE DI CASALE SUL SILE*

*Provincia di Treviso*

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526  
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 02-01-2013**

Registro settoriale n. 1

Note: \_\_\_\_\_

**Oggetto: LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO**

### IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30/04/2012 – prot. 6887 la Società “Scandolin Gestioni Commerciali sas”, con sede legale in Mogliano Veneto via Della Chiesa Zerman n.3, ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in via Fior di Loto 7;

- la Società di cui sopra ha comunicato i seguenti orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

per i giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e domenica, dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,00, e

per i giorni di venerdì e sabato dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00;

- i locali sono situati in via Fior di Loto, nell'ambito di una zona residenziale posta a sud-ovest rispetto al centro abitato del Capoluogo ed a ridosso di un'area a valenza paesaggistica percorsa dal canale Serva;

Dato atto che:

- agli uffici comunali sono pervenute, nel corso del secondo semestre 2012, varie segnalazioni (da parte dei residenti di via Fior di Loto) di disturbo delle quiete pubblica, in particolare nell'orario notturno, conseguente agli schiamazzi degli avventori, anche sulle aree scoperte di pertinenza del pubblico esercizio, e dell'uso dei veicoli per accedere al medesimo pubblico esercizio;

- da una verifica, effettuata per vie brevi, anche con gli organi di vigilanza sul territorio, sono pervenute segnalazioni di disagi e molestie derivanti e riconducibili all'esercizio pubblico in questione;

Vista la comunicazione di avvio di procedimento per il controllo della conformità dell'attività alle normative vigenti, inviato alla Società in parola in data 07/11/2012 prot. 16494, con il quale la società è stata informata delle azioni di verifica che il Comune intendeva avviare, e dato atto che per consentire ai responsabili dell'attività di intraprendere eventuali azioni migliorative o di mitigazione degli impatti sugli insediamenti circostanti è stato svolto uno specifico incontro presso la sede comunale;

Dato atto che non sono pervenute da parte della Società osservazioni o documentazioni utili a comprovare che i segnalati disturbi alla quiete pubblica non fossero riconducibili all'attività in parola;

Vista la comunicazione dell'ARPAV di Treviso (del 18/12/2012 prot. 18417) con la quale si evidenzia il superamento, nel periodo notturno, del limite differenziale per l'emissione del rumore all'interno degli ambienti abitativi prossimi all'esercizio in questione, limiti previsti dall'art. 4 del DPCM 14/11/97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Dato atto che, a fronte dell'iniziativa economica privata attuata dai gestori del pubblico esercizio in parola, sono state documentate le molestie alla quiete pubblica per le abitazioni vicine, e che quindi è necessario valutare se imporre limitazioni all'iniziativa economica contemperando, nel caso in esame, le rispettive esigenze;

Considerato che per motivi di tutela della collettività e al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, il Sindaco può con propria ordinanza regolare l'orario di apertura delle attività di somministrazione;

Ritenuto di adottare apposito provvedimento di regolazione oraria dell'attività in modo da contemperare le esigenze degli insediamenti residenziali (che attengono a motivi di ordine pubblico e di tutela della salute umana) rispetto a quelle dell'esercizio di somministrazione, e fatti salvi ulteriori e separati provvedimenti comunali relativi ad altre specifiche normative (edilizie, di rispetto dei limiti di emissione sonora, ....);

Ritenuto che il limite orario per lo svolgimento dell'attività del pubblico esercizio possa essere imposto alle ore 24,00, termine orario oltre il quale il disturbo della quiete pubblica comporta disagi e molestie non sopportabili per gli insediamenti limitrofi;

Vista la propria competenza ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

1. alla Società "Scandolin Gestioni Commerciali sas", titolare dell'Attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in via Fior di Loto n.7, denominata "Casa de Maico", di effettuare la chiusura

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per tutti i giorni della settimana alle ore 24,00, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento;

2. adottare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, misure gestionali interne ai locali ed esterne sulle aree di pertinenza dell'esercizio affinché oltre le ore 24,00 non vengano causati disturbi o disagi alle abitazioni vicine, dandone specifica comunicazione al Comune entro il medesimo termine.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della verifica del rispetto del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Tar Veneto entro 60 giorni dalla notifica, a sensi della Legge 1034/1971.

IL SINDACO  
Stefano Giuliano

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del R. P.

Il sottoscritto messo Comunale dichiara che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_  
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e dunque fino al \_\_\_\_\_

Casale sul Sile, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale